

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 220/2021 - Cl. 4.4.4.3 del 29 dicembre 2021.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UN INCARICO DI COMMISSARIO DI CONCORSO DA PARTE DELL'ARCHITETTO FRANCESCO LECCESE A FAVORE DELLA AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, NOVARA, VCO, VERCELLI, BIELLA, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/89 E DEL D.LGS. N. 165/2001. (CM/LR)

Allegato

Delibera n. 220/2021 - Cl. 4.4.4.3

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UN INCARICO DI COMMISSARIO DI CONCORSO DA PARTE DELL'ARCHITETTO FRANCESCO LECCESE A FAVORE DELLA AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, NOVARA, VCO, VERCELLI, BIELLA, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/89 E DEL D.LGS. N. 165/2001. (CM/LR)

L'anno 2021, il giorno 29 dicembre alle ore 14.45 - ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 febbraio 2020, n. 48 - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

O M I S S I S

AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UN INCARICO DI COMMISSARIO DI CONCORSO DA PARTE DELL'ARCHITETTO FRANCESCO LECCESE A FAVORE DELLA AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, NOVARA, VCO, VERCELLI, BIELLA, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/89 E DEL D.LGS. N. 165/2001. (CM/LR)

Richiamata la circolare protocollo n. 680 del 12/01/2021: "*Pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza in relazione al rapporto tra pubblicazione e privacy.*";

Premesso che, con nota prot. n. 22623 del 21.12.2021 l'architetto Francesco Leccese (Responsabile del Settore "Tecnico e Patrimonio" del Consiglio regionale del Piemonte) ha chiesto, ai sensi dell'art. 53, c. 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e della legge regionale n. 10 del 23 gennaio 1989 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale), di essere autorizzato allo svolgimento di un incarico presso la Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, Novara, VCO, Vercelli, Biella, precisando che tale incarico:

- avrà come oggetto l'attività di commissario di concorso per dirigente tecnico;
- prevede un compenso il cui ammontare è agli atti dell'ufficio;
- prevede un impegno presunto di 4 volte nell'intero periodo;
- avrà una durata di 4 mesi a far data dal 1° gennaio 2022;

Evidenziato che la normativa in materia di impieghi e incarichi affidabili ai dipendenti pubblici che qui interessa è la seguente:

a) art. 1, c. 3 della l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 in base al quale: l'assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi o l'effettuazione di prestazione di lavoro a favore di terzi deve essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro e agli interessi della Regione, e verificata l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione regionale;

b) d.lgs. n. 165/2001 in base all'art. 53 stabilisce: "le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi";

c) l.r. n. 23/2008 che in forza dell'art. 16, lett. e) demanda: alla competenza degli organi di direzione politico amministrativa l'emanazione degli atti di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni;

Ricordato che debbono essere rispettati anche nell'esercizio dell'attività extra lavorativa i principi espressi nel Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 12 febbraio 2014 "Adozione del Codice di comportamento del Consiglio regionale" e da ultimo aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 204 del 29 dicembre 2020 "Modifiche al Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 100/2019";

Considerato che l'Ufficio di Presidenza ha disciplinato, con il proprio provvedimento deliberativo n. 124 del 26 novembre 2015 "Misura 3.3 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione presso le Strutture del Consiglio regionale anni 2015 - 2017. 'Criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extra lavorativi a favore dei dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte'. Approvazione.", il processo decisionale sotteso alla materia degli incarichi vietati procedendo anche a una revisione organica della materia, approvando a tal fine il documento allegato contenente i criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extra lavorativi a favore dei dipendenti del Consiglio regionale;

Considerato, altresì, che, in relazione all'attività oggetto della richiesta dell'architetto Francesco Leccese il Responsabile della Direzione di appartenenza del medesimo ha valutato l'assenza di conflitti d'interesse nonché di elementi d'interferenza con il regolare svolgimento dell'attività d'ufficio, così come risulta dalla scheda prot. n. 22877 del 23.12.2021, debitamente compilata così come previsto dal documento contenente i criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extra lavorativi a favore dei dipendenti del Consiglio regionale adottato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 124 del 26 novembre 2015;

Ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;

Richiamata la D.G.R. n. 12 - 4842 del 3 aprile 2017 (Incarichi esterni dei dipendenti regionali - Direttive agli uffici in merito agli incarichi vietati, a limiti e procedure autorizzative. Revoca D.G.R. 23 - 734 del 5.12.2014);

Dato atto che, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza, così come previsto dal comma 3, art. 3 della l. n. 10/89;

Dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta per il dipendente il diritto a percepire il compenso eventualmente corrisposto, che sarà liquidato dalla Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, Novara, VCO, Vercelli, Biella, direttamente al dipendente;

Evidenziato che l'art. 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte prevede che sia l'Ufficio di Presidenza ad adottare i provvedimenti di competenza relativi al personale del Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi;

Evidenziato, inoltre, che l'autorizzazione è valida per un periodo di quattro mesi a far data dal 1° gennaio 2022;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti gli articoli 1 e 3 della l.r. n. 23.1.1989, n.10;

Visto l'art. 53 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche);

Vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008;

Vista la D.U.P. n. 9 del 12 febbraio 2014;

Vista la D.U.P. n. 100 del 6 giugno 2019;

Vista la D.U.P. n. 204 del 29 dicembre 2020;

L'Ufficio di Presidenza, *unanime*,

DELIBERA

1. di autorizzare ai sensi della normativa richiamata in premessa, a favore dell'architetto Francesco Leccese l'assunzione dell'incarico di commissario di concorso per dirigente tecnico nei confronti della Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, Novara, VCO, Vercelli, Biella per un periodo di quattro mesi a far data dal 1° gennaio 2022;

2. di dare atto che l'incarico in questione comporta il diritto a percepire il compenso agli atti dell'ufficio, che sarà liquidato direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia agli Uffici del Consiglio regionale delle somme erogate a tale titolo.